

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU CONFIDI MACERATA

CONFIDI MACERATA – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi p.a. - è un confidi intermediario finanziario con sede legale e direzione generale in via Weiden n. 35, 62100 Macerata, telefono 0733/27961, telefax 0733/279666, website www.confidimacerata.it , posta elettronica confidi.mc@legalmail.it , n. 00163810435 Registro delle Imprese di Macerata / Codice Fiscale / Partita IVA, iscritta al n. 27236 della sezione prevista dall'art. 155 c. 4 del d. lgs. 01.09.1993 n. 385 (TUB) dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, iscritta al n. 8772/3 dell'Albo delle Società Cooperative.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di CONFIDI MACERATA consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Banche e Intermediari Finanziari (da ora in poi, "Banca") con i quali CONFIDI MACERATA ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità.

CONFIDI MACERATA delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le piccole e medie imprese con sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Marche aventi i requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto sociale di CONFIDI MACERATA e seguendo le modalità di cui all'art. 5 del medesimo. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L'adesione ad CONFIDI MACERATA è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. Si precisa che, per semplicità, in questo documento, il termine "Socio" comprende anche la definizione di "cliente".

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di CONFIDI MACERATA, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di CONFIDI MACERATA e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, a rimborsare alla Banca il credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, CONFIDI MACERATA garantisce percentualmente (di norma nella misura del 25%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente. Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di CONFIDI MACERATA verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del Socio verso la Banca.

La garanzia autonoma di CONFIDI MACERATA è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. CONFIDI MACERATA può assumere la veste di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, oppure quella di garante autonomo gradito alla Banca.

E' influente per il Socio sapere che la garanzia di CONFIDI MACERATA è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", in quanto CONFIDI MACERATA non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente / Socio di CONFIDI MACERATA.

Non è invece influente per il Socio sapere se la garanzia di CONFIDI MACERATA è "sussidiaria" o "a prima richiesta". Tali caratteristiche sono attinenti alle modalità di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il Socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di CONFIDI MACERATA ai sensi della convenzione ed CONFIDI MACERATA è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Banca e CONFIDI MACERATA si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da CONFIDI MACERATA. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante CONFIDI MACERATA di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, o che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di CONFIDI MACERATA mediante l'escussione della garanzia.

Il Socio può richiedere a CONFIDI MACERATA l'intervento del Fondo di Garanzia ex legge 662/96; CONFIDI MACERATA opera con il Fondo di Garanzia e, previa richiesta, valuta l'ammissibilità dell'operazione all'intervento del Fondo.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con CONFIDI MACERATA sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e CONFIDI MACERATA sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), tutte le azioni per il recupero coattivo del credito sono, di norma, demandate alla Banca che, a tal fine, agirà anche nell'interesse di CONFIDI MACERATA. Tuttavia CONFIDI MACERATA potrà anche esperire in modo autonomo le azioni di rilievo e/o di regresso e/o di surroga nei confronti del Socio che, in tal caso è tenuto a rimborsare a CONFIDI MACERATA quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale, qualora abbia causato una perdita al fondo rischi di CONFIDI MACERATA. L'eventuale inadempimento del Socio verso CONFIDI MACERATA può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a CONFIDI MACERATA.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIDI MACERATA non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di CONFIDI MACERATA, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di CONFIDI MACERATA è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

1. Costi di primo ingresso in CONFIDI MACERATA.

1.1. Quota di capitale sociale: € 250,00 (5 azioni) non restituibili, così come previsto dallo Statuto di CONFIDI MACERATA, art. 8, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale.

Il mancato pagamento della suddetta voce entro 1 mese dalla domanda di ammissione è considerato rinuncia tacita alla domanda stessa.

2. Commissioni di garanzia e contributi per il rilascio della Garanzia.

Tutte le percentuali indicate sono riferite all'importo della linea di credito accordato dalla Banca.

2.1. Commissioni una tantum, da corrispondere al momento dell'erogazione, su operazioni di finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo chirografario, special crediti, ecc...) durata da 6 a 180 mesi:

- misura fissa: 0,20%, con un minimo di € 100,00;

- misura variabile: min. 0,16 % - max. 1,00%, per ogni anno di durata dell'operazione.

2.2. Commissioni una tantum, da corrispondere al momento della messa a disposizione, su operazioni di credito di esercizio (scoperto di c/c, anticipo fatture, sbf, sal, anticipo import export ecc...) della durata da 15 a 539 giorni:

- misura fissa: 0,20%, con un minimo di € 100,00;

- misura variabile: min. 0,20% - max. 1,30 %, per 12 mesi.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla durata della garanzia e dall'appartenenza alle fasce A o B o C, così determinate:

Per le imprese immobiliari, che svolgono come attività esclusiva quella di gestione-affitto immobili:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (*) > 30 %

Fascia C: (mezzi propri/totale attivo < 20 %) e per le nuove imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

Per tutte le altre imprese:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (*) > 15 % e oneri finanziari netti/valore produzione (**) < 2 %

Fascia C: (mezzi propri/totale attivo < 10 % o oneri finanziari netti/valore produzione > 3 %) e per le nuove

imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

(*) *mezzi propri = patrimonio netto + finanziamenti soci*

(**) *oneri finanziari netti = oneri finanziari – proventi finanziari*

3. Costo della controgaranzia del Fondo L. 622/96.

Nei casi di ammissione dell'operazione ai benefici del Fondo, la commissione "una tantum" da applicarsi sull'importo contro-garantito dal Fondo è prevista in misura variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del socio secondo quanto indicato nelle successiva tabella

Commissioni in percentuale	Micro impresa	Piccola impresa	Media Impresa
----------------------------	---------------	-----------------	---------------

Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	2%		
Operazioni finanziarie diverse	0,25%	0,5%	1%

In caso di riduzione dell'importo effettivamente contro-garantito la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta. Sono fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it

Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere versati nel momento dell'erogazione, per i finanziamenti con rimborso rateale, o della messa a disposizione, per i fidi d'esercizio, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID.

Modifica delle condizioni economiche praticate da CONFIDI MACERATA: CONFIDI MACERATA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del TUB.

Condizioni economiche praticate dalla Banca: CONFIDI MACERATA non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CONFIDI MACERATA. Dette condizioni economiche, ancorché possano essere previste dalle convenzioni siglate tra CONFIDI MACERATA e la Banca, sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, CONFIDI MACERATA rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite di CONFIDI MACERATA. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare a CONFIDI MACERATA quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III e, in particolare nel §. 2 (CONFIDI MACERATA si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui in Sezione III, §. 1 e, delle commissioni di garanzia). Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID, nel momento dell'erogazione, per i finanziamenti con rimborso rateale, o della messa a disposizione, per i fidi d'esercizio. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, CONFIDI MACERATA assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di CONFIDI MACERATA alla Banca, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui CONFIDI MACERATA viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da CONFIDI MACERATA, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso CONFIDI MACERATA.

CONFIDI MACERATA può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti di CONFIDI MACERATA, il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione da CONFIDI MACERATA. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità ad CONFIDI MACERATA, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie, ai sensi statutari, art. 22, è competente il Collegio dei Probiviri e contro le decisioni dello stesso è ammesso ricorso all'Organo Arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata.

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di CONFIDI MACERATA. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Debitore garantito: è il soggetto – socio di CONFIDI MACERATA - nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

Creditore: è il soggetto - istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con CONFIDI MACERATA, che mette a disposizione / eroga una linea di credito.

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore.

Beneficiario: è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di CONFIDI MACERATA, idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di CONFIDI MACERATA, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.